



RIFERIMENTI

- Artt. da 6 a 22, D.Lgs. n. 13/2024
- D.Lgs. correttivo Riforma fiscale
- Provvedimento Agenzia Entrate 9.4.2025 e 24.4.2025

+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

AMBITO FISCALE

Il D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei **soggetti ISA** e dei **contribuenti forfetari**, titolari di reddito d'impresa/lavoro autonomo, il **concordato preventivo biennale (CPB)**. Per chi **non ha aderito al CPB 2024-2025 è stata approvata la possibilità di aderire per il biennio 2025-2026**.

Nell'ambito del (secondo) Decreto correttivo della Riforma fiscale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13.3.2025 è stato:

- **soppresso il concordato a favore dei contribuenti forfetari;**
- **differito al 30.9.2025** il termine di adesione alla proposta di CPB 2025-2026.
- sono state introdotte **nuove cause di esclusione/cessazione**.

Recentemente con il Provvedimento 9.4.2025, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato il nuovo modello** utilizzabile dai soggetti ISA per la **comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della **proposta di CPB 2025-2026**. Tra le principali novità rispetto al precedente modello, si evidenzia che il nuovo potrà essere inviato alternativamente:

- **congiuntamente al mod. ISA** nell'ambito del mod. REDDITI 2025;
- **in forma autonoma**.

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, non possono accedere al CPB i soggetti per i quali sussiste una delle seguenti cause di esclusione:

- **omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei 3 anni precedenti** a quelli di applicazione del concordato (ossia, 2024 - 2023 - 2022);
- **condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA** di cui al D.Lgs. n. 74/2000, **false comunicazioni sociali** ex art. 2621, C.c., **riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio** ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., **commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato** (2024 - 2023 - 2022).

- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024), aver conseguito, nell'esercizio d'impresa/arti e professioni, redditi/quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, **esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d'impresa/lavoro autonomo**;
- adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato (2025), al regime forfetario (ossia, in caso di passaggio dal regime ordinario al regime forfetario nel 2025);
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società è **interessata da un'operazione di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società di persone/associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR è interessata da **modifiche della compagine sociale** che ne aumentano il numero dei soci/associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio/associato.

La lett. a) del comma 1 dell'art. 8 della bozza del Decreto in esame, modificando il citato art. 11, introduce le seguenti **2 nuove cause di esclusione**, applicabili **a decorrere dall'adesione al CPB 2025-2026**:

- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024), il contribuente **dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e contemporaneamente**, partecipa a **un'associazione professionale** di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR/STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011/società tra avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012. Tale causa di esclusione **non opera se l'associazione/società partecipata aderisce al CPB per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associato/socio**;
- **associazione professionale** di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR/STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011/società tra avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012, nel caso in cui **non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d'imposta, tutti gli associati/soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo**.

NUOVE CAUSE DI CESSAZIONE

Come previsto dall'art. 21, D.Lgs. n. 13/2024 il **CPB cessa di avere efficacia** a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

- **modifica dell'attività esercitata nel biennio concordatario** rispetto a **quella del periodo d'imposta precedente (2024)**, salvo che per la nuova attività sia prevista **l'applicazione dello stesso ISA**;
- **cessazione dell'attività**;
- **adesione al regime forfetario**;
- la società è **interessata da un'operazione di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società di persone/associazione professionale di cui all'art. 5, TUIR è interessata da **modifiche della compagine sociale** che ne aumentano il numero dei soci/associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio/associato.

La lett. b) del comma 1 dell'art. 8 della bozza del Decreto in esame, modificando il citato art. 21, introduce le seguenti **2 nuove cause di cessazione**, applicabili **a decorrere dall'adesione al CPB 2025-2026**:

- il contribuente che **dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e l'associazione professionale** di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR/STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011/società tra avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/201, cui partecipa, **non determinano il reddito sulla base dell'adesione alla proposta di concordato** nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associato/socio;
- **l'associazione professionale** di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), TUIR/STP di cui all'art. 10, Legge n. 183/2011/società tra avvocati di cui all'art. 4-bis, Legge n. 247/2012 e **uno degli associati/soci**, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo **non determinano il reddito sulla base dell'adesione proposta di concordato** nei medesimi periodi d'imposta cui aderisce l'associazione/società partecipata.

DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia in esame, utilizzando i **dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA**, anche relative ad annualità pregresse. In linea generale, il CPB prevede la formulazione di una proposta relativa al:

- **reddito d'impresa/lavoro autonomo** rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
- **valore della produzione netta (VAP)** rilevante ai fini IRAP.

Come previsto dall'art. 7, DM 28.4.2025, al fine di **garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio** oggetto di concordato, la proposta **per il 2025** tiene conto:

- del reddito d'impresa / lavoro autonomo dichiarato per il 2024;
- del **maggiore reddito individuato con la metodologia**, nella **misura del 50%**.

Analogamente, la proposta **per il 2025** relativa al VAP ai fini IRAP, tiene conto di quanto dichiarato per il 2024 e dell'importo individuato come sopra.

Come desumibile dalla citata Nota Metodologica per la definizione della proposta di concordato, partendo dal reddito 2024, sono previsti i seguenti passaggi:

1) Misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia.

Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, tramite il **software ISA 2025**, è effettuata una valutazione economica dei risultati ottenuti nel 2024. Oggetto di analisi è dunque la valutazione **dell'affidabilità del contribuente**, nell'ambito dello specifico ISA, **sulla base dei dati dichiarati dallo stesso nelle ultime 8 annualità**, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con cui le imprese/lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica. **Per i contribuenti che soddisfano i criteri di accesso al concordato** è effettuata l'analisi dei singoli indicatori per i quali non è stata raggiunta la piena affidabilità per addivenire alla definizione di una maggiore base imponibile. In particolare, per gli indicatori direttamente migliorabili tramite la dichiarazione di ulteriori componenti positivi, è preso a riferimento il valore dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della massima affidabilità fiscale. **Nel caso in cui il contribuente risulti affidabile in tutti gli indicatori elementari** (ossia, consegue per il 2024, un punteggio ISA pari a 10), non sono previsti maggiori componenti reddituali. Dopo aver applicato tale meccanismo di rivalutazione per tutti gli indicatori elementari per i quali il contribuente non risulta pienamente affidabile, la maggior stima risultante è moltiplicata per un coefficiente di benchmark (dato dal valore modale di riferimento della distribuzione osservata del rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e quello stimato dei contribuenti pienamente affidabili del settore economico);

2) Valutazione dei risultati economici della gestione operativa negli ultimi 3 periodi d'imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione.

È analizzato **l'andamento del reddito operativo del contribuente** dell'attività derivante dalla gestione caratteristica nelle ultime 3 annualità (compresa quello oggetto della dichiarazione). Dopo aver determinato la media ponderata dei redditi operativi del triennio con pesi dati dai punteggi di affidabilità dei rispettivi anni, il rapporto tra il reddito operativo dell'anno di applicazione e tale media determina un coefficiente di rivalutazione della base di concordato;

3) confronto con valori di riferimento settoriali.

È definito un parametro di rivalutazione costituito dal **livello di redditività minimo settoriale** previsto sulla base delle analisi delle **spese per lavoro dipendente** con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata. Se la quantificazione del reddito definito dai precedenti passaggi per l'attività esercitata dal contribuente risulta inferiore al livello settoriale di riferimento della spesa di lavoro dipendente, viene preso come riferimento reddituale tale valore minimo;

4) criterio formulazione base IRAP.

Al VAP 2024 dichiarato dal contribuente è sommata l'eventuale differenza tra il reddito 2024 dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato e quanto quantificato anche per effetto del confronto con i valori di riferimento settoriali risultante nel precedente passaggio (anche la definizione di tale base imponibile tiene conto dell'analisi dell'affidabilità del contribuente, della tendenza dei risultati economici conseguiti e dei valori di riferimento settoriali);

5) rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per il 2025-2026.

A tal fine sono utilizzate le **proiezioni di crescita nominale del PIL** elaborate nell'ambito del Documento programmatico di bilancio 2025 pari al **3,3%** per il 2025 e al **3,1%** per il 2026. Va evidenziato che per il CPB 2024-2025 la rivalutazione era pari al 0,6% per il 2024 e all'1% per il 2025.

Per l'elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all'identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i **dati riguardanti gli ISA**, le **dichiarazioni fiscali**, il **patrimonio mobiliare/immobiliare**, i **dati contabili/versamenti** e le compensazioni, nonché quelli desumibili dalle **dichiarazioni del contribuente** relativi **all'assenza di condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA** ex D.Lgs. n. 74/2000, **false comunicazioni sociali** ex art. 2621, C.c., **riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio** ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2024 - 2023 - 2022).

INDIVIDUAZIONE DEGLI EVENTI STRAORDINARI

In base all'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024, fermo restando le cause di cessazione (art. 21) / decadenza (art. 22) il CPB **cessa di produrre effetti a partire dal periodo d'imposta** in cui si realizzano minori redditi / VAP effettivi, **eccedenti il 30%** rispetto a quelli oggetto di concordato, in presenza delle seguenti **circostanze eccezionali** di cui all'art. 4, DM 14.6.2024:

1) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lett. c) e 24, comma 1, D.Lgs. n. 1/2018;

2) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

- danni ai locali destinati all'attività d'impresa/lavoro autonomo, tali da renderli totalmente/parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
- impossibilità di accedere ai locali di Esercizio dell'attività (in quanto ricadenti in aree di divieto d'accesso);
- sospensione dell'attività, laddove l'unico/principale cliente sia un soggetto che, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

3) sospensione dell'attività ai fini amministrativi con comunicazione alla CCIAA;

4) sospensione dell'esercizio della professione con comunicazione all'Ordine di appartenenza/Enti previdenziali e assistenziali/Casse di competenza.

5) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa/giudiziale;

6) affitto dell'unica azienda.

Gli eventi straordinari devono verificarsi nel 2025 e, in ogni caso, in data anteriore all'adesione al CPB.

Come disposto dall'art. 5, DM 28.4.2025, in presenza dei predetti eventi straordinari comunicati dal contribuente, il reddito d'impresa/lavoro autonomo e il VAP, sono ridotti nelle seguenti misure:

- **10%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un **periodo compreso tra 30 e 60 giorni**;
- **20%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un **periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni**;

IL NUOVO MODELLO CPB 2025-2026

- **30%**, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni.

MODALITÀ DI INVIO

Il soggetto interessato dovrà inviare, direttamente/tramite un intermediario il mod. CPB utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline/Entratel), entro il 30.9.2025.

L'intermediario abilitato, dopo aver effettuato l'invio, dovrà **comunicare al contribuente i dati relativi al calcolo della proposta di CPB 2025-2026**, utilizzando l'apposito modello/prospetto, contenente tutti i dati trasmessi.

Lo Studio ed il suo Team Fiscale rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti